

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, Revisore Legale dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 17.11.2016, esprime il seguente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA TA.RI PER L'ANNO 2018

Premesso

- che è stata ricevuta in data 12/02/2018 la proposta di delibera del Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni relative alla TA.RI (Tassa sui Rifiuti), con l'allegato piano finanziario;
- che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- che la sospensione prevista dall'art. 1 comma 42 della legge 232/2016, in merito all'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, non si applica alla TA.RI;

Visti

- l'art. 239 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), inerente alle funzioni dell'Organo di Revisione ;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Signora Maria Chiara Campanini;
- la disciplina del tributo in oggetto;

l'Organo di Revisione esprime **parere favorevole** in merito alla proposta di delibera sopra citata.

Dato a Pandino (CR), addì 14 febbraio 2018.

IL REVISORE DEI CONTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Fubti", is written over a light blue rectangular background.